



IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010

Dott. Duilio LIBURDI

Diretta 17 maggio 2010

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW



- Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell'articolo 2 del TUIR indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotta (quindi anche gli imprenditori)
- Anche se di nazionalità straniera
- Sono obbligati alla compilazione del quadro anche :
 - a) Gli enti non commerciali
 - b) Le associazioni professionali
 - c) I trust

Le società commerciali non sono obbligate alla compilazione

LE CONSEGUENZE DELLO SCUDO FISCALE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sono comunque esonerati dalla compilazione del quadro RW

- I soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale
 - a) Se è stato effettuato il rimpatrio fisico o giuridico la compilazione potrebbe essere non più effettuata
 - b) Se è stata effettuata la regolarizzazione l'esonero dalla compilazione riguarderà il modello Unico 2010 e anche il modello Unico 2011 (se lo scudo fiscale è stato fatto nel 2010)

LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In base a quanto precisato nella circolare n. 43 del 2009 a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2010, i contribuenti devono indicare nel quadro RW ogni tipo di investimento detenuto all'estero alla fine del periodo di imposta superiore a 10 mila euro indipendentemente dal fatto che lo stesso sia produttivo di reddito imponibile o meno.

Il quadro RW prescinde dal tipo di dichiarazione presentata e dunque viene presentato in forma autonoma anche da coloro che presentano il modello 730.

I NUOVI OBBLIGHI



Sulla base di quanto affermato dall'agenzia delle entrate nel quadro RW confluiranno:

- a) Attività di natura finanziaria (obbligo anche in precedenza)
- b) Immobili
- c) Natanti
- d) Oggetti preziosi e opere d'arte

Sino al 2008 gli immobili dovevano essere evidenziati soltanto se astrattamente suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Ad esempio non si indicavano gli immobili a disposizione in Francia che non prevede tassazione su base catastale

LE TRE SEZIONI DEL QUADRO RW



Sezione I

Trasferimenti da e verso l'estero superiori a 10 mila euro effettuati per il tramite di intermediari non residenti per motivi diversi da quello di investimento

Sezione II

Investimenti detenuti all'estero alla fine del periodo di imposta per un importo superiore a 10 mila euro

Sezione III

Trasferimenti superiori a 10 mila euro Italia – estero, estero – Italia ed estero su estero riguardanti gli investimenti indicati nella sezione II anche se effettuati tramite intermediari residenti

LE SANZIONI PER LA MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Con il decreto legge n. 78 del 2009 sono state inasprite le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW:

- dal 5 al 25 per cento degli importi non evidenziati nella sezione I
- dal 10 al 50 per cento degli investimenti non evidenziati nella sezione II con confisca per equivalente
- dal 10 al 50 per cento dei trasferimenti non indicati nella sezione III del quadro RW

Per gli investimenti detenuti in Stati o territori black list può inoltre operare la presunzione di redditività corrispondente all'investimento

I TERMINI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'articolo 1 del decreto legge n. 194 del 2009 in vigore dal 30 dicembre 2009 ha previsto il raddoppio dei termini per l'accertamento delle violazioni pregresse alle disposizioni sul monitoraggio fiscale

Si deve ritenere che la norma sia di carattere procedurale e dunque applicabile anche in relazione ai periodi di imposta accertabili alla data di entrata in vigore del decreto (2004)

In tal senso, seppure implicitamente, sembra deporre la circolare n. 20 del 2010 dell'Agenzia delle Entrate



Invio nel corso del 2009 di 60 mila euro all'estero per l'apertura di un conto corrente:

- Dovrà essere compilata la sezione II indicando l'ammontare dell'investimento alla chiusura del periodo di imposta
- Dovrà essere compilata la sezione III indicando l'ammontare del trasferimento dall'Italia all'estero



La sezione II va compilata per indicare gli investimenti detenuti al termine del periodo di imposta superiori a 10 mila euro

Si deve ritenere che tale limite debba riguardare il costo di acquisto del bene che, se avvenuto molti anni fa, potrebbe condurre all'esonero dalla compilazione del quadro RW

In tal senso, peraltro, erano state le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini dello scudo fiscale dove era stato affermato che il primo riferimento da adottare nella dichiarazione riservata era quello del costo dell'investimento

LA CASISTICA



Soggetti che trasferisce somme superiori a 10 mila euro all'estero ma senza che l'investimento sia a lui riferibile. In questo caso si deve ritenere che sia il solo titolare dell'investimento a dover compilare il quadro RW

- a) Conti cointestati all'estero. Si deve ritenere che entrambi i cointestatari debbano compilare la sezione II del quadro RW
- b) Finanziamenti infruttiferi a società estere devono essere evidenziati
- c) Acconti per acquisto di immobili e acquisto con mutuo

LE VIOLAZIONI DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come:

- per le violazioni commesse nel periodo di imposta 2008 può essere presentato il quadro RW mediante il ravvedimento operoso versando le sanzioni ridotte ad un decimo
- per le violazioni commesse nei periodi di imposta precedenti possono essere integrate le dichiarazioni ma, in questo caso, le sanzioni sono irrogate dall'amministrazione finanziaria e le stesse potranno essere definite con il pagamento di un quarto del loro ammontare

IL CASO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Con la circolare n. 11 del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che hanno lavorato all'estero e che hanno riacquisito la residenza in Italia possono sanare le violazioni relative al monitoraggio fiscale versando una somma pari a 25 euro integrando il modello Unico 2009 e presentando il quadro RW

IL CASO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La sanatoria con il pagamento di 25 euro riguarda solo quei lavoratori dipendenti che hanno all'estero un conto corrente sul quale sono affluite somme afferenti lavoro dipendente o pensione.

Laddove tali contribuenti hanno anche effettuato ulteriori investimenti all'estero la sanatoria dovrà essere effettuata mediante il ravvedimento operoso ovvero l'integrazione delle dichiarazioni.